



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

LE VARIE FORME DI COSTITUZIONE DELLE SRL

Luglio 2014



AUTORI DEL DOCUMENTO

A cura di:

Dott. Fausto Carbone

Dott.ssa Antonella Cutillo

Dott. Massimo Nardinocchi

Dott. Stefano Sasso

Commissione Diritto di Impresa

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma



INDICE

IL PERCORSO DI RIFORMA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1
LA SRL PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2003	1
LA RIFORMA DEL 2003	2
IL NUOVO MODELLO DI SRL	4
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE (SRL UNIPERSONALE).....	6
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (ART.2463-BIS C.C.).....	9
PREMESSA	9
AGEVOLAZIONI.....	9
COSTITUZIONE	9
STATUTO	9
TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE DI CAPITALE	10
ANALOGIE E DIFFERENZE CON LA SRL A CAPITALE RIDOTTO (ORA ABROGATA)	11
SPUNTI DI RIFLESSIONE	11
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO.....	14
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	15
DISCIPLINA NORMATIVA.....	15
ASPETTI TIPICI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.....	15
ASPETTI CRITICI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	16



1. IL PERCORSO DI RIFORMA DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Di Massimo Nardinocchi

LA SRL PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2003

La srl¹ è stata introdotta nel nostro ordinamento con il codice civile del 1942, con l'idea di creare un tipo intermedio tra società di persone e società di capitali, cosa nei fatti, all'epoca, disattesa e concretizzatasi, di progetto in progetto di riforma, al tipo vigente fino al 2003.

Nella vigenza della vecchia disciplina codicistica era infatti d'uso sentir dire che la srl era una piccola società per azioni, considerato tanto l'identità di fondo tra le due tipologie, basata sull'esistenza della personalità giuridica (che interviene, oggi come allora, per effetto dell'iscrizione delle società nel Registro delle Imprese) e sulla limitazione della responsabilità dei soci ai soli conferimenti a capitale, quanto, e soprattutto, l'ampio ricorso a norme di rinvio alla s.p.a. per quel che riguarda le regole di funzionamento della srl. La differenza, marcata, era dovuta al divieto di emettere azioni, espressamente contenuto nell'art. 2472 codice civile, dettante la nozione di srl (divieto che, come vedremo, è stato – logicamente- mantenuto anche dopo la riforma), attesa la *ratio* implicita che giustifica i due differenti tipi societari: la società per azioni nasceva per un prospettico ricorso al risparmio pubblico, giustificante peraltro stringenti ed obbligatori controlli societari, con un sistema di circolazione delle partecipazioni estremamente rapida e sicura. La srl, invece, era destinata ad iniziative imprenditoriali a compagine ridotta e limitato apporto di capitale, con la previsione di un sistema di controllo sindacale, facoltativo fino a determinati limiti dimensionali, e la facoltà di controllo diretto del socio.

In estrema sintesi, la srl ante riforma, rispetto alla spa.:

¹ A livello storico, il modello ispiratore delle società a responsabilità limitata come le conosciamo oggi, è considerato quello della tedesca GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), adottato in Germania nel 1892. Oggi, nei Paesi europei di *civil law*, la srl è il tipo sociale più diffuso, con modelli sostanzialmente sovrapponibili da Paese a Paese: "Così, accanto alla società per azioni (*société anonyme – s.a., Aktiengesellschaft – AktG, naamloze vennootschap, Aktienskab, sociedades anónimas*) trova posto la società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée – s. à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH, société privée à responsabilité limitée o besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, anspartsselskaber, sociedad de responsabilidad limitadas, sociedade por quotas, naamloze vennootschap*): in tutti casi le seconde si differenziano per minori formalità nella costituzione, limiti di capitale più bassi, divieto di appello al pubblico risparmio, minori formalità in tema di pubblicità, limiti al trasferimento o, addirittura, non negoziabilità delle quote che, a differenza che nelle società per azioni, non sono rappresentate da titoli (*shares, actions, Aktien, acciones*) liberamente trasferibili e perciò qualificati in molti ordinamenti giuridici come titoli di credito." (Cfr.: D. Corapi in AA.VV., *Diritto privato comparato – Istituti e problemi*, Editori Laterza, 2005). Per concludere, rammentiamo che, per quanto concerne i principali ordinamenti giuridici di common law, l'equivalente della nostra srl è la Private limited company, in Gran Bretagna, e la Limited liability company, negli USA.



- aveva regole di funzionamento più semplificate (si pensi alle formalità di convocazione), ma con maggioranze assembleari più elevate per l'approvazione delle delibere assembleari;
- l'amministrazione, se non previsto dall'atto costitutivo, doveva essere affidata a persona scelta tra i soci, con durata in carica a tempo indeterminato;
- il controllo sindacale era obbligatorio solo al ricorrere di determinate condizioni.

I passi verso una "nuova" srl iniziano concretamente con il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88, che accoglie nel nostro ordinamento la srl ad unico socio, o unipersonale. Con provvedimenti successivi si modifica il regime di circolazione delle quote, imponendosi l'atto di trasferimento a firme autenticate ed il deposito dello stesso presso il Registro delle imprese; si abolisce il procedimento di omologazione delle società, lasciando al notaio rogante il controllo di legittimità, e si abroga definitivamente il Busarl; si consente la costituzione della srl artigiana.

Al dunque, si giunge al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 di "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366" con il quale si introduce nel nostro codice civile un nuovo modello, autonomo e caratterizzato, di società a responsabilità limitata.²

LA RIFORMA DEL 2003

La riforma della srl è stata realizzata con l'introduzione (ex art. 3 d.lgs. 6/2003), nel codice civile, di trentaquattro articoli (divenuti poi trentacinque con l'introduzione della srl semplificata) essenzialmente nuovi (dal 2462 al 2483) integrati da alcune disposizioni di carattere transitorio ed attuativo, entrati in vigore il 1° gennaio 2004³.

² La relazione di accompagnamento così illustra la novella legislativa: "La riforma in materia di società a responsabilità limitata, secondo quanto indicato dall'art. 3 della legge di delega, si muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario. Essa, parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese. In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni."

³ La legge di riforma, per quanto attiene le srl costituite con l'ordinamento previgente, ha previsto (con l'art. 223-bis comma 1 disp. att e trans. c.c., introdotto dal d.lgs. 6/2003) che "le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, iscritte



La riforma è intervenuta su:

1. **i conferimenti e i finanziamenti**, prevedendo tra l'altro che i conferimenti del capitale in denaro possono essere sostituiti da polizze assicurative o fidejussioni bancarie a garanzia della loro esecuzione, che i conferimenti possono essere costituiti da prestazioni d'opera o di servizi a favore della società e che – in tal caso – la loro esecuzione deve essere garantita da polizze assicurative o fidejussioni bancarie che i periti che debbono valutare i conferimenti diversi dal denaro non debbano essere nominati dal Presidente del Tribunale, che i soci possono effettuare finanziamenti a favore della società, postergati rispetto agli altri creditori;
2. **le partecipazioni**, con la previsione di quote con diritti particolari dei soci in tema di amministrazione della società e diritti agli utili e della possibile intrasferibilità delle stesse (o comunque soggezione a clausole di mero gradimento circa la loro circolazione), riconoscendosi in tal caso il diritto di recesso al titolare della quota;
3. **il recesso dei soci**, con notevole ampliamento della casistica e sostanziale modifica della valutazione della quota del socio recedente;
4. **l'amministrazione**, concedendo ampia autonomia statutaria sulle persone e sulle modalità di azione;
5. **la responsabilità solidale** tra amministratori e soci per atti intenzionalmente dannosi per la società, i soci ed i terzi;
6. **l'organo di controllo**, circa la sua struttura monocratica o collegiale, i limiti superati i quali se ne rende obbligatoria la nomina, la revisione dei conti;
7. **l'assemblea**, circa le modalità di formazione della volontà dei soci⁴ (quindi, della società)

nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004". Sul tema si è discusso, tra l'altro, di quali fossero gli effetti del mancato adeguamento statutario; la questione è rimasta attuale, visto che nella pratica professionale capita tutt'ora di incontrare società che non hanno proceduto, né all'epoca, né successivamente, all'adeguamento dei propri statuti alla disciplina in esame, e va risolta nel senso che il mancato adeguamento statutario entro il termine stabilito comporta l'inefficacia delle "vecchie" clausole rispetto alle nuove aventi contenuto inderogabile, che le sostituiscono automaticamente.

⁴ Il codice non distingue più tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria, ma prevede comunque quorum deliberativi diversi a seconda delle materie da trattare. La prassi notarile e la dottrina prevalente ritengono che i quozienti deliberativi possano essere, con apposita previsione dell'atto costitutivo, aumentati o diminuiti o addirittura possa essere imposta l'unanimità del consenso. Nel modello legale, peraltro, si segnala (art. 2479, comma 6, c.c.) che "Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale." La norma, che trova applicazione nelle decisioni per le quali non è espressamente previsto un diverso quoziente deliberativo è innovativa; nelle srl ante riforma vigeva il principio maggioritario (vecchio art. 2486, comma 1, c.c.): "Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (...)." Come



che può avvenire ora, tranne che per le operazioni più rilevanti (variazioni statutarie, modifiche sostanziali nell'oggetto sociale o nei diritti dei soci, riduzione del capitale per perdite), fuori dall'ambito assembleare, mediante "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto"; in tale contesto, trovano accoglimento nella struttura codicistica anche i **patti parasociali**⁵;

8. **i titoli di debito**, prevedendone l'emissione, seppure esclusivamente a favore di investitori professionali.

Alla legge di riforma si sono succeduti provvedimenti di correzione e modifica, i più recenti dei quali hanno introdotto, con qualche difficoltà di percorso a livello cronologico e sistematico: le società tra professionisti (art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e decreto interministeriale 8 febbraio 2013, n. 34), la srl semplificata (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella legge 24 marzo 2012, n. 27) e la possibilità di costituire srl con capitale minimo di un euro (art. 9, c. 15 ter, decreto legge 28 giugno 2013, n. 176, conv. con modif. nella legge 9 agosto 2013, n. 99).

IL NUOVO MODELLO DI SRL

La dottrina è concorde nell'identificare la nuova società a responsabilità limitata come modello

è peraltro previsto, nel procedimento assembleare, il voto favorevole della metà del capitale sociale anche per assumere decisioni relative a modifiche statutarie e compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o rilevanti modificazioni dei diritti dei soci. Si tratterebbe, in altri termini, di operazioni straordinarie per le quali il previgente modello legale richiedeva una maggioranza di due terzi del capitale sociale. Queste circostanze, come anche situazioni regolate pattiziamente dai soci ed aventi ad oggetto la *governance* societaria (quozienti deliberativi qualificati, decisioni congiunte, diritti di veto), o anche semplicemente la previsione di partecipazioni paritetiche che portino ad una suddivisione 50/50 del capitale sociale e quindi dei voti esprimibili, possono portare a situazioni di stallo decisionale (cosiddetto *deadlock*). La soluzione, si ritiene, può essere di natura contrattuale: nell'atto costitutivo si dovranno considerare attentamente i quorum ritenuti necessari per l'assunzione delle decisioni utili al perseguimento degli scopi sociali. Inoltre, sarà opportuno prevedere, sempre nell'atto costitutivo, delle clausole utili a superare eventuali situazioni di stallo decisionale, attribuendo ad esempio pesi particolari al voto di un socio, la facoltà di pretendere la liquidazione della quota con meccanismi che vanno dalla prelazione all'offerta di acquisto reciproca, alla clausola compromissoria (che per le srl pare tuttavia doversi limitare ai contrasti tra gli amministratori in ordine alle decisioni inerenti la gestione sociale).

⁵ Prima della riforma del 2003 si discuteva sulla validità o meno dei patti parasociali; con il d.lgs. 6/2003 il legislatore li ha accolti nel nostro ordinamento inserendo nel tessuto normativo della società per azioni gli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c., regolando i patti aventi il fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo delle società. Gli articoli in questione non trovano immediata applicazione alle srl, ma è pacifico che il patto parasociale possa essere efficacemente stipulato anche tra soci di srl, nell'ambito della loro autonomia contrattuale privata; tuttavia, proprio nel tipo srl, tale autonomia si confronta con l'accentuata autonomia statutaria che contraddistingue questa società, la qual cosa ha fatto ipotizzare, da un lato, un potenziale disinteresse a ricorrere ai patti parasociali nella nuova srl, dall'altro lato che tale strumento, grazie all'assenza di un obbligo di informativa generalizzato (seppur con qualche residuale distinguo), è invece estremamente utile nel caso in cui ricorrano necessità di riservatezza sugli accordi intervenuti.



autonomo rispetto alla società per azioni, con caratteri di “accentuata duttilità e fortemente imperniato sull’elemento personale”⁶, dotato di un proprio sistema di norme omogeneo per quanto riguarda la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente societario, che era peraltro “l’obiettivo di fondo” della riforma del 2003, ossia “di accentuare il distacco della srl dalla s.p.a. e di farne un modello societario particolarmente elastico, che consenta di valorizzare i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese. In breve, di realizzare meglio di quanto seppe fare il legislatore del 1942, l’idea di srl come tipo di società di capitali che si presta meglio della società per azioni per l’organizzazione di imprese di modeste dimensioni, a base familiare e comunque con compagine societaria ristretta ed attiva.”⁷

Resta, dopo la riforma, il cardine essenziale dell’istituto: “Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.” (art. 2462 c.c., comma 1), mentre il divieto di emettere azioni è spostato nell’art. 2468, c.c., regolante le quote di partecipazioni, il quale prevede che “Le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.”

L’autonomia patrimoniale perfetta (mitigata soltanto dalla previsione della responsabilità solidale e sussidiaria dell’unico socio per l’insolvenza della società qualora non abbia effettuato l’integrale versamento dei conferimenti o non abbia dato pubblicità legale dell’unipersonalità dell’ente societario) resta l’elemento qualificante della srl, in tutto e per tutto identico a quello della s.p.a. (giusto art. 2325 c.c.), le quali differiscono, oggi, tra loro, per la diversa e caratteristica disciplina che a ciascuna di esse riserva il codice civile.

Questa particolare tipizzazione della nuova srl come modello sociale autonomo riconosce ai soci ampia libertà di stabilire le caratteristiche, l’organizzazione e il funzionamento della società, in quanto il modello legale è in gran parte modificabile ed adattabile tanto a piccole imprese collettive, quanto ad entità con importanti investimenti, fino ad assumere la struttura e la funzione di holding.

⁶ B. IANNIELLO, *La riforma del diritto societario – IPSOA 2003*, che così continua: “La società a responsabilità limitata si affranca così dal ruolo di piccola società per azioni e diventa una società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità della disciplina imposta alle s.p.a.”.

⁷ G.F. CAMPOBASSO: *La riforma delle società di capitali e delle cooperative – UTET 2004*



2. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE (srl unipersonale)

Di Antonella Cutillo

La srl unipersonale nasce in Italia nel 1993 in base ad una norma del I governo Amato (28/06/1992 – 28/04/1993). Con la riforma del diritto societario, contenuta nel D. Lgs. n. 6/2003 (successivamente modificato e integrato dai D. Lgs. N. 37/2004 e n. 310/2004), è stata modificata la disciplina della srl unipersonale.

Rispetto al vecchio articolo 2497 c.c., nella nuova “unipersonale” si ha il riconoscimento della responsabilità limitata all'unico socio di srl anche qualora egli sia persona giuridica o persona fisica già socia di altra società di capitali unipersonali.

Affinché il socio unico possa limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali, è necessario che il conferimento sia interamente effettuato e che siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità dell'unipersonalità.

La pubblicità obbligatoria consiste:

- a) nell'apposita comunicazione presso il Registro delle Imprese, a cura degli amministratori o dell'unico socio. Tale comunicazione deve essere depositata entro 30 giorni dall'iscrizione su libro soci (ante sua abrogazione) dell'operazione che ha condotto all'esistenza dell'unico socio;
 - b) l'indicazione, in ogni atto o documento a valore “esterno”, dell'unicità della compagine sociale.
- Se la pubblicità non è eseguita tempestivamente, sorge la responsabilità illimitata dell'unico socio per tutte le obbligazioni sorte successivamente alla data di costituzione di detta “unicità”.

La srl unipersonale costituisce un valido strumento per la limitazione della responsabilità e per gestire business con la massima autonomia.

Vantaggi:

- Possibilità degli imprenditori di godere di tutte le agevolazioni previste per le società a r.l., senza però doverne condividere con altri la gestione e, allo stesso tempo, limitare la responsabilità patrimoniale al solo capitale conferito nella società.
- Tassazione sul reddito della società indipendentemente dal reddito del socio.
- Maggiore celerità nelle scelte gestionali se il socio è anche amministratore.



Svantaggi:

- Elevato costo di costituzione (il capitale da sottoscrivere è 10.000 euro e interamente versato, tranne nel caso di srls)
- Qualsiasi modifica da apportare allo statuto comporta costi aggiuntivi, perché è necessario l'atto pubblico.
- I trasferimenti di denaro dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale del socio, necessitano un iter articolato e vincolante, che se non rispettato espone gli amministratori a forti responsabilità.

L'elemento determinante per la costituzione di tale tipo di società è il beneficio della responsabilità limitata. Attraverso la netta separazione tra i beni personali e quelli propri della società, l'imprenditore può operare con la consapevolezza di rischiare soltanto il patrimonio investito per quella impresa. L'articolo 2462 del codice civile richiama l'attenzione sulla responsabilità dell'unico socio e fissa solo due casi, come già accennato, in cui può essere chiamato a rispondere illimitatamente delle obbligazioni assunte, con tutto il proprio capitale:

- Quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464;
- Quando la società non ha depositato in base all'articolo 2470 al registro delle Imprese la dichiarazione contenente tutte le generalità del socio unico.

La precedente disciplina (vecchio art. 2475 c.c., comma 3), che consentiva la costituzione della srl in modo unilaterale, prevedeva (vecchio art. 2362 c.c.) che la responsabilità era illimitata per il socio unico in qualsiasi caso, ossia senza la condizione dei conferimenti inferiori al 100%, o della mancata pubblicità.

Si tratta, come è evidente, di un enorme vantaggio rispetto al passato, essendo ora libero il socio unico dai rischi conseguenti al negativo andamento della gestione della srl, che nel precedente regime comportavano la conseguenza di dover sopportare con il proprio patrimonio le pretese dei creditori sociali.



In conclusione, se in precedenza lo svolgimento di un'attività economica attraverso la srl unipersonale non assicurava il vantaggio tipico delle società di capitali, ossia la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, ora tale vantaggio **è garantito dalla legge**, a condizione però del rispetto della disciplina codicistica, che prevede – come detto - il versamento al 100% dei conferimenti in denaro e l'iscrizione nel Registro delle Imprese della pubblicità contenente i dati del socio unico.



3. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (Art.2463-bis c.c.)

Di Fausto Carbone

PREMESSA

Si tratta di un nuovo modello societario introdotto dall'art.3 del DL 1/2012 per la promozione ed il sostegno delle attività imprenditoriali e dall'art. 9 co.13 lett.a) del DL 76/2013, che ha apportato modifiche all'art. 2463-bis c.c.

AGEVOLAZIONI

- 1) il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione deve essere pari ad almeno 1Euro ed inferiore a 10.000Euro;
- 2) è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo e di segreteria in sede di costituzione ed iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 3) non sono dovuti gli oneri notarili per la costituzione;
- 4) in forza di quanto previsto dall'art. 44, co. 4 *bis* del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come oggetto di modificazione da parte dell'art. 9, co. 14, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 sono previste agevolazioni per la concessione del credito da parte delle banche a quei giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprenderanno un'attività di impresa attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

COSTITUZIONE

La srls. può essere formata con contratto o atto unilaterale da persone fisiche: il capitale sociale può essere detenuto da un unico socio oppure da una pluralità di persone fisiche.

Prima delle modifiche apportate dal DL 76/2013, era previsto un requisito anagrafico che limitava la costituzione di tale tipo di srl a soci persone fisiche di età non superiore a 35 anni.

STATUTO

E' prevista l'adozione di un modello "standard" (allegato in Tabella A del DM 138/2012).

Le clausole minime previste nello Statuto - rese inderogabili dal DL 76/2013 - sono:



- 1) Requisito soggettivo: può essere costituita solo da persone fisiche (pertanto, no persone giuridiche);
- 2) Forma dell'atto: pubblico;
- 3) Denominazione: è obbligatorio specificare che si tratta di srl Semplicata;
- 4) Amministrazione: può essere affidata anche a non soci;
- 5) Capitale sociale: varia da un minimo di 1 Euro ad un massimo di 9.999 Euro e deve essere interamente versato in denaro agli amministratori della Società: pertanto non è previsto il "conferimento" in natura.

Come accennato, con il DL 76/2013 viene sancita l'inderogabilità delle clausole del modello di cui al DM 138/2012, negando così la modificabilità pattizia delle formule contenute nel regolamento ministeriale.

La modificabilità è consentita soltanto in caso di adeguamento a disposizioni di legge sopravvenute e non ancora recepite dal modello ministeriale, come ad esempio può essere modificata la clausola relativa al trasferimento delle quote per atto tra vivi a persone under 35, come conseguenza della soppressione del limite di età di 35 anni per la costituzione della srls, oppure come quella dell'affidamento dell'amministrazione della società soltanto ai soci, amministrazione che, a seguito delle modifiche apportate dal DL 76/2013, può ora coinvolgere anche non soci.

TRASFERIBILITÀ QUOTE

Nella formulazione ante DL 76/2013 era vietata la cessione delle quote societarie a soggetti non aventi i requisiti anagrafici richiesti (co. 4 Art. 2463-bis c.c. ante modifiche). Tale disposizione, all'epoca, si era resa necessaria per evitare che, una volta costituita la Società con soci under 35, le quote di capitale potessero successivamente essere liberamente trasferite a over 35, eludendo così la normativa.

Nella formulazione attuale dell'art. 2463-bis cc tale limite alla circolazione delle quote non è più previsto, in quanto non è previsto più il requisito soggettivo anagrafico dei 35 anni di età.



ANALOGIE E DIFFERENZE CON LA SRL A CAPITALE RIDOTTO (ORA ABROGATA)

L'art. 9 co.14 del DL 76/2013 ha abrogato l'intera disciplina della srl a capitale ridotto ex art. 44 del DL 22 giugno 2012, n.83.

Le analogie e differenze riscontrabili nella srls e nella (abrogata) srl a capitale ridotto erano le seguenti:

Analogie:

- Requisito dell'importo del capitale sociale previsto;
- Requisito soggettivo (soci solo persone fisiche);
- Capitale sociale interamente versato all'atto della costituzione; conferimenti solo in denaro;
- Indicazione negli atti della società e nella corrispondenza della denominazione sociale, della sede, della forma societaria, del capitale sociale, dell'ufficio del Registro delle Imprese.

Differenze:

- Età dei soci all'atto della costituzione: per le srls under 35, per le srlcr nessun limite; stesso limite da rispettare per le srls in caso di cessione di quote;
- Atto costitutivo: per le srls è previsto un modello "standard"; per le srlcr si fa rinvio agli elementi contenuti nel co.2 del 2463-bis (per le srls) ed è consentita l'amministrazione a persone fisiche anche non soci;
- Spese di costituzione: esenzioni specifiche per le srls;
- Amministrazione: obbligatorietà nella srls di amministratori scelti tra i soci
- La normativa relativa alle srls è stata inserita nel c.c., a differenza di quella relativa alle srlcr

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Passaggio da srls a srl - e viceversa

Secondo la Circolare Assonime n.29/2012, la srls e la srlcr (prima della abrogazione) rappresentano "sottotipi" della srl e pertanto il passaggio da srls (e srlcr) a srl ordinaria non identifica una "trasformazione" in senso proprio (ex art. 2498 c.c.). Il passaggio potrebbe avvenire attraverso una delibera di modifica dell'atto costitutivo (ex art. 2480 c.c.) dove viene aumentato il capitale sociale



almeno al minimo legale (di Euro 10.000) e viene eliminata la denominazione specifica per srls (Srcr).

In considerazione della modifica introdotta dal comma 15-ter del DL 76/2013 all'art. 2463 c.c. in merito alla possibilità di costituire la srl con capitale sociale anche inferiore a Euro 10.000, la delibera dell'atto costitutivo potrebbe anche prevedere semplicemente il passaggio alla srl "ordinaria" con capitale sociale inferiore a € 10.000 e con rinvio alle norme specifiche ex art. 2463 c.c. in merito al costituzione ed all'utilizzo della riserva prevista dall'articolo 2430 c.c.

Per quanto riguarda il passaggio inverso da srl a srls (e srlcr), sempre Assonime, pone in evidenza il caso particolare di Società srl in perdita che abbia ridotto il CS ad di sotto del limite legale: viene ipotizzato che gli amministratori possano, oltre che convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del CS ed il contemporaneo aumento al minimo legale ex art. 2482 ter c.c., dichiarare il passaggio a srls (o srlcr) nel rispetto dei requisiti richiesti.

In considerazione della modifica introdotta dal comma 15-ter del DL 76/2013 all'art. 2463 c.c. sulla possibilità di costituire la srl con capitale sociale inferiore a Euro 10.000, anche questa fattispecie merita valutazioni conseguenti.

Aumenti di capitale sociale.

Secondo quanto riportato nella Massima del Consiglio Notarile Milano n.130 del 05/03/2013 i conferimenti in sede di aumento di capitale sociale nelle srls (e srlcr ora abrogate) possono eseguirsi anche in natura, e ciò pure se l'operazione di aumento porti alla formazione di un capitale sociale non superiore a 10.000€.

Mentre appare condivisibile quanto sopra in merito all'ipotesi di aumento di capitale sociale fino ad un importo pari o superiore a 10.000€, in quanto automaticamente la società muterebbe tipologia e diventerebbe srl tipica, qualche dubbio potrebbe emergere in merito all'ipotesi di aumento di capitale sociale entro il 10.000€. Secondo Assonime "il divieto di conferimenti in natura è una regola che dovrebbe valere anche in sede di aumento di capitale.

Se però la *ratio* dell'obbligo di conferimenti in natura va rinvenuta nelle esigenze di semplificazione della fattispecie costitutiva della società, in un momento successivo alla



costituzione queste esigenze potrebbero essere venute meno e conseguentemente anche il divieto di conferimento in natura".

Disciplina del capitale sociale in caso di perdite

Secondo quanto riportato nella Massima del Consiglio Notarile di Milano n.131 del 05/03/2013 "*la disciplina sulla riduzione del capitale oltre un terzo in conseguenza di perdite non al di sotto del minimo legale e quella sulla riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2482-bis e 2482 - ter c.c.) si applica anche alle srls (e srlcr ora abrogata), con riferimento al diverso limite minimo del capitale sociale, pari a 1€, anziché 10.000€*".



4. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO

Di Antonella Cutillo

Questo tipo di società è stato introdotto dall'articolo 44 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012 ed ha iniziato ad essere operativa dal 29 agosto 2012.

Dal 28/06/2013 il nostro legislatore ha eliminato dal nostro ordinamento la srl a capitale ridotto, avendo abrogato l'art. 44 comma 1, 2, 3 e 4 del D.L. 22/06/12 n.83. L'abrogazione del modello deve ritenersi strettamente connessa alle modifiche apportate alla disciplina della srl semplificata che ha infatti subito una profonda ristrutturazione nei suoi elementi distintivi.

La caratteristica di queste srl era il capitale ridotto, che doveva: essere determinato in un ammontare compreso tra euro 1 ed euro 9.999, essere conferito solo in denaro ed essere interamente versato all'atto della costituzione nelle mani degli amministratori.

Inoltre, rispetto alla srl ordinaria i soci e gli amministratori potevano essere solo persone fisiche; ma non era necessario che gli amministratori fossero soci. Per il resto era uguale ad una normale srl. Pertanto, lo statuto poteva essere liberamente modellabile secondo l'autonomia dei privati e non era prevista alcuna riduzione dei costi di costituzione rispetto ad una srl normale.

Il legislatore ha ritenuto opportuno procedere all'eliminazione del modello della srl a capitale ridotto, vista la sostanziale equiparazione strutturale tra i due modelli che trovavano il loro tratto distintivo più pregnante nel requisito anagrafico dei 35 anni di età ai fini della costituzione.

Ne consegue che le srl a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese ai sensi del citato art. 44 D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012, a decorrere dal 28/06/2013 sono qualificate come srl semplificate.



5. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Di Stefano Sasso

DISCIPLINA NORMATIVA

L'art. 10 della L. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità) ha introdotto la possibilità di esercitare le professioni attraverso società ed ha sancito la nascita della "Società tra professionisti". In particolare il comma 3 dell'art. 10 Legge di Stabilità consente la costituzione in una qualsiasi delle società previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Quindi, è possibile costituire una Stp sotto forma di:

- snc;
- sas;
- srl;
- srl semplificate;
- spa;
- sapa;
- società cooperative (numero di soci non inferiore a tre).

ASPETTI TIPICI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Indispensabile, affinché la società assuma la qualifica di Stp, è che l'atto costitutivo preveda:

- l'esercizio esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi nonché cittadini di stati membri UE purché in possesso di titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società;
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale;



- la stipulazione di una polizza R.C. per i danni causati dall'esercizio dell'attività professionale;
- le modalità di esclusione del socio cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti".

Inoltre la partecipazione ad una società è esclusiva. Non è possibile partecipare ad altre Stp.

E' previsto che i soci professionisti debbano osservare il codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta.

Gli obblighi pubblicitari delle Stp sono stati chiariti da una circolare del CNDCEC. La società tra professionisti deve in primo luogo seguire le procedure previste per la forma societaria adottata. Pertanto, una volta iscritta in CCIAA, è necessario iscrivere la Stp nell'Albo competente in relazione alla sede legale della società. A questo punto, avvenuta l'iscrizione presso l'Ordine di appartenenza ed attestata la qualifica di Stp dall'Ordine stesso, è necessario procedere alla richiesta d'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese già prevista per le società tra avvocati dall'art. 16 del D.Lgs 96/2001.

Rileva segnalare che la Stp può anche essere costituita per l'esercizio di più attività professionali (Stp multidisciplinare); in tal caso la società deve iscriversi all'Ordine competente per l'attività professionale che dallo statuto societario risulta essere prevalente.

L'entrata in vigore della L 183/2011 non sulle associazioni professionali che rimangono intatte.

ASPETTI CRITICI DELLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Il primo problema interpretativo riguarda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Tale previsione sicuramente contrasta con l'art. 2232 c.c. che consente al professionista di avvalersi di sostituti e ausiliari nello svolgimento della sua attività, pertanto va data una diversa lettura all'esercizio esclusivo dell'attività.

La ratio della norma prevista dall'art. 10 Legge di Stabilità deve essere rintracciata nella responsabilità della prestazione, il cui adempimento è del socio e non della società. Quindi, l'incarico è conferito alla Stp mentre l'esclusiva e la responsabilità del suo compimento è ai soci professionisti.



Come già accennato, il conferimento dell'incarico non può essere attribuito al singolo socio, ma deve essere affidato alla società; il cliente ha solo la facoltà di indicare il professionista destinatario della prestazione professionale.

Fino ad epoca precedente la riforma il rapporto di opera intellettuale era fondato sull'intuitus personae nei confronti del professionista, rendendo la prestazione infungibile. Con la riforma il quadro appare modificato.. Inoltre, se il cliente non esercita la facoltà di attribuzione dell'incarico, è la stessa Stp che designerà il professionista. Si può, pertanto, discutere se la prestazione resa dal professionista conservi ancora i tratti dell'infungibilità. A parere di chi scrive è da ritenersi immutato il carattere dell'infungibilità della prestazione, dovendosi configurare la forma societaria solo come un alternativa modalità di svolgimento della professione che rimane pur sempre fondato sull'intuitus personae.

Significative novità sono apportate alla responsabilità.

Dato che l'incarico viene conferito dall'utente alla società, ne discende che il rapporto contrattuale e la relativa responsabilità debba gravare su quest'ultima. Sul professionista che svolge l'attività grava una responsabilità extracontrattuale.

Di qui assume particolare rilievo l'obbligo, previsto dalla legge, della stipula di una polizza assicurativa da parte della società. In particolare, in dottrina si è posto il problema se sia necessario che ogni socio professionista stipuli una ulteriore polizza assicurativa o se sia sufficiente la polizza stipulata dalla stp.

L'orientamento dell'CNDCCEC è nella direzione della stipula di una polizza da parte della Stp con estensione di copertura anche ai soci professionisti. Pertanto, qualora un socio professionista eserciti esclusivamente la propria attività nell'ambito di una Stp e non anche in proprio non è necessario che stipuli una ulteriore polizza assicurativa individuale..

Da tutto ciò deriva che il professionista non svolge più le proprie prestazioni in virtù di un contratto d'opera con il cliente, ma in virtù di un rapporto interno con la Stp.

Un diretto corollario di tale impostazione è quello relativo alle modalità con le quali vada configurato, nel caso di una spa, il rapporto tra Stp e socio professionista. In questo caso il socio sarebbe un socio d'opera (figura non prevista nelle spa).



Il Notariato del Triveneto, in un suo orientamento, ha affermato che non sussiste un obbligo di prestare la propria opera a favore della Stp a titolo di conferimento d'opera. Al contrario si ritiene che "il socio professionista possa assumere nei confronti della società l'obbligo di eseguire l'incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall'ordinamento (tipiche o atipiche)".

Ulteriore punto di criticità è rappresentato dall'identificazione dei soci non professionisti. La norma prevede la possibilità per le Stp di avere nella propria compagine sociale soci non professionisti che svolgano "prestazioni tecniche" e soci con la sola "finalità di investimento".

La definizione "prestazione tecnica" non definisce alcunché. E' verosimile presumere che il legislatore volesse riferirsi a soggetti che svolgono prestazioni di supporto tecnico-organizzativo all'interno dell'organizzazione, però l'espressione usata dalla legge non sembra escludere alcuna attività, salvo quella professionale in senso stretto.

L'identificazione, poi, dei soci "con finalità di investimento" risulta ancor più oscura. E' un concetto che non esiste nel diritto societario se non per indicare i soci "investitori", ovvero i soci che non partecipano all'amministrazione della società.

Con tale definizione sembrerebbe che possano acquisire la qualità di soci di Stp non solo persone fisiche ma anche persone giuridiche dato che la legge si riferisce a "soggetti" in generale. La partecipazione di persone giuridiche aumenta le perplessità espresse in dottrina circa la partecipazione alle Stp di soggetti che, oltre ad essere portatori di interessi in conflitto con quelli tutelati dagli ordinamenti professionali, potrebbero essere difficilmente identificabili.

Peraltro, mentre per i soci professionisti è richiesta l'iscrizione all'albo, Ordine o Collegio, nessun requisito è richiesto per i soci non professionisti. Questo è uno dei profili più delicati dal punto di vista della tutela dell'indipendenza e della funzione delle professioni intellettuali che in altri ordinamenti ha ricevuto espressa disciplina.

Una fattispecie controversa riguarda la Stp unipersonale.

Il CNDCEC ritiene impossibile costituire una Stp unipersonale (srl o spa) in virtù della previsione insita nella stessa legge 183/2011 quando dispone che l'attività deve essere svolta in via esclusiva da parte dei soci o quando dispone che nella denominazione deve essere indicato che si tratta di



società tra professionisti. Pertanto, secondo il CNDCEC la Stp deve essere costituita per l'esercizio in forma associata della professione.

Di parere opposto è il Notariato del Triveneto, che, invece, ritiene possibile costituire una Stp unipersonale qualora ciò sia previsto dal modello societario prescelto.

Infine, una menzione meritano gli aspetti tributario e contributivo. Le rilevanti incertezze sul versante fiscale e previdenziale hanno costituito un freno alla diffusione delle Stp. Non era stato chiarito dal legislatore se il reddito delle Stp fosse un reddito d'impresa o un reddito di lavoro autonomo. Gli unici riferimenti di prassi preesistenti alle Stp, riferiti alle società tra avvocati ed alle società di ingegneria, sono antitetici. Il reddito delle società di ingegneria è configurato come reddito d'impresa, mentre il reddito prodotto dalle società tra avvocati è considerato reddito di lavoro autonomo. A rendere ancor più confusa la questione è intervenuta la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate. Con risposta ad un interpello avanzato da una Stp costituita sotto forma di srl, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte nette sotto l'aspetto tributario.

A parere dell'Agenzia delle Entrate le Stp non "costituiscono un genere autonomo con causa propria" pertanto trovano conferma le previsioni di cui agli artt. 6 e 81 del TUIR. Questo significa che il reddito prodotto dalle Stp deve essere qualificato quale **reddito di impresa**, con conseguente inquadramento delle modalità di applicazione dell'IRAP.

Nell'interpello veniva inoltre richiesto dall'istante se i compensi prodotti fossero soggetti a ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/73. L'Agenzia, considerando la natura del reddito prodotto dalla Stp quale reddito d'impresa, ha chiarito che i compensi relativi alle prestazioni rese dalle Stp **non sono soggetti a ritenuta d'acconto**.

Se così fosse, ne conseguirebbe una scarsa appetibilità della Stp per i professionisti, soprattutto se si volge lo sguardo agli svantaggi connessi all'applicazione del principio di competenza, in un periodo in cui la certezza degli incassi è una chimera. Senza considerare le oggettive difficoltà dell'identificare le prestazioni terminate, e pertanto imponibili, con la conseguente applicazione del principio di correlazione dei costi.

Fortunatamente lo schema di decreto legislativo varato dal Governo (Delega Fiscale) ha fatto uscire dall'impasse le Stp. Anche se la formulazione normativa non è esplicita, le Stp costituite ai sensi dell'art. 10 l. 183/2011, **indipendentemente dalla forma giuridica adottata**, produrranno



reddito di lavoro autonomo. Il citato decreto si limita a prevedere l'applicabilità alle Stp del "regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR".

Pertanto sulla base delle modifiche varate sia ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini IRAP, il reddito dovrà essere qualificato di lavoro autonomo trovando applicazione le medesime regole in vigore per le associazioni di artisti e professionisti. Corollario naturale è l'applicazione del principio di cassa. Il reddito pertanto sarà imputato per trasparenza ai soci ed i compensi, se corrisposti da un sostituto di imposta, saranno soggetti a ritenuta d'acconto.

L'aspetto previdenziale è una naturale conseguenza di quanto disposto dal nuovo decreto. Se è vero che l'Agenzia delle Entrate si è dichiarata incompetente in merito agli aspetti previdenziali, le nuove disposizioni consentono di diradare ulteriori dubbi. Più che plausibile appare l'obbligo di iscrizione dei soci alla cassa di previdenza di categoria ed il conseguente versamento dei contributi soggettivi. Mentre a carico della Stp resta il contributo integrativo. Da definire pertanto resta la modalità di calcolo del contributo soggettivo per le Stp costituite sotto forma di società di capitale. Ovvero se il contributo vada calcolato su un reddito figurativo dato dall'eventuale utile di esercizio spettante anche se non distribuito (situazione peraltro già applicata dall'INPS sui soci di srl senza dipendenti), o se debba essere calcolato sul reddito effettivamente percepito in forma di utile. Il problema è risolto, a parere di chi scrive, dalla qualificazione del reddito delle Stp quale reddito di "lavoro autonomo" e dalla tassazione in capo ai soci per trasparenza; a prescindere dalla distribuzione o meno dell'utile il contributo dovrà essere calcolato sul reddito dichiarato per trasparenza dal singolo socio.